

11/07/2009 - Informativa all'Istituto sulle attività nella UE

Il lavoratore dipendente o autonomo che normalmente svolge la propria attività; in due o più Stati dell'Unione europea, e risiede in uno di essi, è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza. Non solo. La persona che lavora come dipendente di un unico datore di lavoro, normalmente in due o più Stati della Ue, e risiede in un altro Stato membro è assoggettata unicamente alla legislazione dello Stato nel quale il datore di lavoro ha la sede o il domicilio. È quanto risulta dalla circolare Inps 90 di ieri. Ne consegue che il soggetto residente in Italia, il quale lavora, oltre che nel nostro Paese, anche in un altro o in altri Stati comunitari deve comunicare alla sede Inps territorialmente competente quali sono gli Stati nei quali normalmente svolge la sua attività; nonché ogni altra informazione utile all'Istituto. La sede dell'Istituto, effettuate le verifiche, emette il formulario E 101, regolarmente compilato, firmato e timbrato. Andrà indicata, in particolare, la denominazione e la sede della/ e azienda/e per le quali è svolta attività lavorativa e la data dalla quale l'assicurato è assoggettato alla legislazione italiana in relazione al lavoro svolto in Italia e all'estero.